

**Forma della donazione e ricostruzione dell'asse ereditario:
ordinanza Cass. civ., sez. II, 11 Giugno 2026 n. 19114**

Con la ordinanza 11/6/2026 n. 19114, la Corte di Cassazione, sezione seconda, ha ribadito che, nelle cause di divisione ereditaria, la collazione serve a ricostruire correttamente la massa ereditaria e a garantire parità tra coeredi.

Per tale ragione, la domanda di ricostruzione del patrimonio ereditario e di relativa divisione, contenente espressa indicazione delle pregresse attribuzioni patrimoniali effettuate dal *de cuius* a favore di uno solo od alcuni solo degli eredi, non deve necessariamente contenere anche autonoma domanda di collazione.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto erronea la qualificazione che il Giudice d'Appello aveva assegnato ad alcune donazioni: non poteva trattarsi invero di donazioni dirette o donazioni obnuziali ex art. 785 c.c., come deciso dal Giudice del secondo grado, poiché esse erano prive della forma scritta richiesta per tali donazioni *ad substantiam*.

In difetto del requisito essenziale della forma scritta, le somme devono comunque essere in ipotesi valutate alla stregua di liberalità indirette, eventualmente rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario e della determinazione delle quote.

In sintesi, le somme erogate da un genitore per consentire l'acquisto di beni, come casa o auto, non possono essere considerate donazioni dirette ovvero obnuziali, se manca la forma scritta. Esse tuttavia possono comunque assumere rilievo successorio come attribuzioni indirette da valutare nella divisione ereditaria.

I principi affermati dalla Cassazione

- La collazione mira a ristabilire l'equilibrio tra coeredi nella formazione della massa ereditaria, sommando *relictum* e *donatum* al momento dell'apertura della successione.
- Nella divisione ereditaria, l'obbligo di collazione può emergere senza una domanda espressa, se è chiesta la divisione e sono individuate le attribuzioni ricevute in vita dal *de cuius*.
- Le donazioni dirette, comprese quelle obnuziali, richiedono la forma scritta *ad substantiam*; in difetto di forma scritta esse non possono essere qualificate come tali.

- Le elargizioni di denaro collegate all'acquisto di beni possono comunque rilevare come liberalità indirette, da valutare ai fini della ricostruzione del patrimonio e della collazione.
- Pregiudiziale rispetto all'obbligo di collazione è l'accertamento della sussistenza di una donazione indiretta che non sia di modico valore ex art. 783 c.c.

12 Giugno 2026

Avv. Maria De Cono